

Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 136/10^a

3^a COMM. CONSILIARE



2^a COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge di iniziativa del
Consigliere regionale
Giuseppe Giudiceandrea recante:**

**“Modifiche alla legge regionale 12
febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del
Registro tumori di popolazione della
Regione Calabria)”**

16058 14/4/2016
2.5

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa del consigliere Giuseppe Giudiceandrea recante: “Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)”.

Art. 1

(Modifica art. 1)

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria), dopo le parole “proprie competenze” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2016 è inserito il seguente:

“1 bis. In linea con le finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, le finalità programmatiche del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria sono così definite:

- a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi nel campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore che si verificano nella popolazione della Regione;
- b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche transnazionale in oncologia;
- c) essere di supporto ai Piani regionali per le cure palliative e la terapia del dolore;
- d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione della appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza;

- e) consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazione per l'attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce oncologica, quali screening oncologici;
- f) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening oncologici, tradizionali e/o sperimentali attivi ed operativi presso le aziende sanitarie locali della Regione;
- g) essere strumento di supporto per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici umane;
- h) realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Calabria.”.

Art. 2

(Regolamento regionale)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 2/2016 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis *(Regolamento regionale)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2016, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, dello Statuto, un regolamento che definisce contenuti, tempi e strumenti dei flussi informativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, inoltre, le modalità di attuazione della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003, con riferimento al trattamento dei dati sensibili necessario alla tenuta e al funzionamento del Registro. Sono definiti, altresì, le tipologie di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro tumori di popolazione della Regione Calabria, i soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e per la sicurezza dei dati.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere regionale
On. Giuseppe Giudiceandrea



Relazione descrittiva

Il Garante per la protezione dei dati personali in sede di esame della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria), ha trasmesso al Consiglio regionale della Calabria, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, a titolo di leale collaborazione, alcune osservazioni in merito alla suddetta legge.

Il Garante, in particolare, effettua alcune valutazioni circa la compatibilità della legge con le norme costituzionali e i principi in materia di protezione dei dati personali, ritenendo che essa debba essere integrata al fine di superare il vaglio del Governo circa l'insussistenza dei presupposti per l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale.

Al fine di superare le evidenziate criticità, con la presente proposta di legge si integra quindi la l.r. n.2/2016 al solo fine di conformarne il contenuto al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Relazione tecnico – finanziaria


La presente legge introduce modifiche di carattere ordinamentale senza produrre alcun impatto finanziario sul bilancio regionale, in termini di nuove o maggiori spese e di minori entrate.

Infatti, l'articolo 1 individua le finalità riconducibili alle attività considerate dalla legge di rilevante interesse pubblico, che possono giustificare il trattamento dei dati necessario alla tenuta ed al funzionamento del Registro tumori, che costituisce un sistema attivo di raccolta sistematica di dati statistici dei casi di tumore che si verificano nella popolazione regionale. Le informazioni necessarie alla costruzione del registro vengono rilevate presso le strutture sanitarie competenti e correlate con altre informazioni sanitarie disponibili a livello regionale (ad esempio, l'Arpacal, quale membro del Centro di coordinamento dei Registri Tumori ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) farà confluire nel Registro ulteriori dati, attraverso il suo Centro Epidemiologico regionale Ambientale – CERA - che opera sul territorio al fine di studiare possibili connessioni tra emergenze ambientali e la mortalità oncologica), senza comunque generare effetti finanziari diretti per il bilancio regionale, dato che saranno le stesse Aziende Sanitarie a provvedere allo scopo con le risorse umane, gestionali e strumentali a loro disposizione.

L'articolo 2 disciplina l'adozione di un regolamento regionale da parte della Giunta, che rappresenta un semplice atto amministrativo nel quale sono indicati, tra l'altro, contenuti, tempi e strumenti dei flussi informativi, oltre alle tipologie di dati sensibili, le operazioni eseguibili ed i soggetti che possono avere accesso al registro. Il tutto senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Le argomentazioni testé riportate giustificano ed attestano la neutralità finanziaria delle disposizioni normative in esame. Pertanto, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza della spesa, precisando che *“dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale”*.

Il Consigliere regionale
On. Giuseppe Giudiceandrea

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Giuseppe Giudiceandrea, written over the typed name.